

**VERBALE**

**CONFERENZA DEI SERVIZI**

*Convocata con nota prot. n. 18600 del 17/11/2022*

**FERMO, 24/11/2022**

(verbale n. 5)

**OGGETTO:** Impresa ECO ELPIDIENSE Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione di depurazione biologica (D8) trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti situata in località Tenna - Porto Sant'Elpidio.

Sono presenti:

- Impresa ECO ELPIDIENSE Srl: Dott. Francesco De Angelis (funzionario impresa); Dott.ssa Graziella Pagliaretta (tecnico); Ing. Agnese Bonifazi (tecnico); dott.ssa Kathleen Pucci (tecnico);
- PROVINCIA DI FERMO Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente) Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Dott.ssa Laura Lupi (istruttore direttivo);
- TENNACOLA S.p.A.: Geom. Roberto Minnucci (direttore tecnico); P.I. Luca Frinconi;
- ARPAM Servizio Territoriale Provincia di Fermo: Dott. Massimo Marchegiani (Direttore); Dott. Luca Leoni (tecnico).

Hanno presentato osservazioni scritte:

- Il Tennacola spa;
- La Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud.

*Assenti pur se regolarmente convocati:*

- *Comune di Porto Sant'Elpidio Area Servizi al Territorio e alle Imprese;*
- *Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)- Ufficio Ancona;*
- *All'ASUR Marche – Area Vasta n. 4 – Fermo;*
- *AATO 4 Marche Centro Sud.*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti

Il geom. Montanini introduce i lavori e comunica che:

- Il Tennacola spa con nota prot. n. 12955 del 23.11.2022 (*assunta al prot. 19012 in pari data*), in risposta al verbale n. 4 del 10.11.2022, ed alle richieste pervenute dall'ARPAM con nota prot. n. 35027 del 9.11.2022, invia l'elenco dettagliato degli scarichi industriali autorizzati in fognatura recapitati al depuratore Mazzini e dei relativi parametri di caratterizzazione (*la nota viene condivisa nella chat di Skype*);
- La Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud con nota prot. n.1444275 del 23/11/2022 (*assunta al prot. 18973 in pari data*), riguardo al punto 7 - Scarico nel corpo idrico del verbale n. 2

del 4 agosto 2022 comunica che non ci sono autorizzazioni idrauliche o concessioni demaniali a nome della ditta Eco Elpidiense Srl.

L'Ing. Marco Barnabei, comunica che il 10/11/2011, il Comune di Porto Sant'Elpidio ha presentato al Genio Civile la domanda di concessione demaniale per l'attingimento di acqua da tre pozzi privati. Alla domanda è seguita la richiesta ad iniziativa del Genio Civile, inoltrata alla Regione Marche il 16/07/2013, di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale regionale. Ma ancora oggi non risulta pervenuta agli atti la concessione demaniale.

Il Geom. Roberto Minnucci riferisce che di tutti gli scarichi che il Tennacola ha preso in consegna dal Comune, pochissimi, sono stati autorizzati idraulicamente, e che quindi si dovrà provvedere in tal senso.

In merito all'attingimento di acqua dai pozzi ed allo scarico in corpo idrico superficiale, la Conferenza prende atto delle due note sopraindicate e decide di chiedere di nuovo alla Regione Marche se esistano eventuali autorizzazioni e concessioni idrauliche eventualmente intestate al Tennacola o al Comune di Porto Sant'Elpidio, invece che all'Eco Elpidiense che è l'attuale gestore.

Il Geom. Montanini invita l'ARPAM ha comunicare eventuali altre criticità che dovessero emergere dalla disamina delle risposte fornite dall'impresa, con nota del 5 settembre 2022 (*assunta con prot. n. 13766 del 06/09/2022*) e a seguito di quanto rilevato nel corso delle sedute precedenti della Conferenza dei Servizi.

Vengono esaminati i seguenti aspetti:

#### **1. Impianto di depurazione biologica D8**

L'ARPAM osserva che il verbale n. 3 del 04/10/2022 (a pagina 3) risulta carente rispetto ai chiarimenti forniti dalla ditta durante la seduta della terza conferenza. Nello specifico veniva dichiarato in quell'occasione che durante la produzione dei gessi di defecazione, i fanghi EER 190206 provenienti dal trattamento chimico-fisico D8 venivano convogliati nella vasca di ossidazione, da qui alla centrifuga, ed in 3 giorni trattati con invio in discarica. Al riguardo il geom. Montanini chiarisce che il verbale non riportava questo passaggio, perché la ditta aveva già risposto nelle integrazioni fornite, tanto che in ragione della fase di produzione dei gessi da defecazione, la ditta si era impegnata a produrre i dati inerenti alla quantità, qualità e tempo di latenza di ciascun codice dei fanghi ammessi al trattamento D8. Ovviamente per il trattamento di questi ultimi e per la produzione dei conseguenti rifiuti, i gessi di defecazione dovevano essere inseriti nella vasca di stabilizzazione dei fanghi per il tempo necessario, interrompendo così il processo di gessificazione. La ditta conferma.

L'ARPAM chiede all'impresa di chiarire se ci sono altri rifiuti che vengono direttamente immessi nella vasca di stabilizzazione fanghi oltre al codice EER 190206.

La Ditta riferisce che, oltre al codice EER 190206, l'unico rifiuto che potrebbe essere immesso direttamente è il codice EER 190805 (lo stesso codice che l'impresa produce e che risulta potenzialmente utilizzabile per produrre il gesso). Ma la ditta non lo ha mai fatto e può tranquillamente continuare a non farlo. La ditta sottopone a grigliatura il codice EER 190805 e lo manda in testa all'impianto.

L'ARPAM sostiene che non ci sarebbero problemi nell'immettere il codice EER 190805 nella vasca

fanghi ma in questo caso andrebbero eseguite delle analisi.

Il geom. Montanini precisa che trattandosi di AIA ogni criterio deve essere rigidamente regolamentato per stabilire a priori se il codice debba essere immesso nella vasca fanghi oppure in testa all'impianto. L'istituto dell'AIA non consente all'operatore di scegliere discrezionalmente volta per volta.

**La ditta, quindi, decide che il codice EER 190805 verrà inviato sempre e solo in testa all'impianto e dichiara che l'unico codice che verrà convogliato alla vasca di stabilizzazione fanghi sarà il codice EER 190206.**

La ditta precisa che il rifiuto in uscita dall'impianto D8 ha sempre il codice EER 190805 perché l'attività prevalente è il trattamento delle acque reflue urbane. L'ARPAM conferma sostenendo che la giurisprudenza si sta orientando in questo senso come già diverse sentenze dimostrano.

L'ARPAM chiede, quindi, se il codice EER 190206 venga immesso nella vasca insieme al fango di depurazione oppure se segua una linea separata.

La ditta precisa che il codice EER 190206 insieme al fango di depurazione viene convogliato nella stessa vasca da cui entra nella stessa linea dei fanghi. Quindi viene ossidato e centrifugato.

Il codice EER 190206 che proviene dal fango trattato nell'impianto D9 viene miscelato, nella vasca fanghi, con il fango prodotto dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805). Infine viene centrifugato. In uscita, per la ditta Eco Elpidiense, si avrà un rifiuto con il codice EER 190805 in ragione della sua prevalente composizione.

L'ARPAM su questo aspetto di dettaglio si riserva di fare una valutazione scritta.

La ditta chiarisce che il Codice EER 190206 viene recapitato come sopra, in quantità ridotta e solo in casi eccezionali, quando la centrifuga dell'impianto chimico fisico è rotta e si crea questa emergenza. Pertanto tale codice non va a modificare la qualità del prodotto che si viene a formare. L'impresa sottolinea che il ricorso a questo espediente è sporadico. Si è verificato in rarissimi casi, come riportato a pag. 13 della risposta fornita dalla ditta alla richiesta di integrazioni, trasmessa dalla Provincia con prot. n. 12519 del 05.08.2022.

La ditta comunica che, di prassi, il codice EER 190206, fornito di analisi, formulario e registrazione di carico e scarico, viene messo in testa all'impianto D8 perché proviene dall'impianto di Castellano.

L'aspetto più controverso è che si vanno a miscelare due codici con caratteristiche diverse provenienti da trattamenti diversi (D8 e D9), di cui uno è un codice a specchio, e questo significa che esiste l'obbligo di verificare attraverso specifiche analisi l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa al suo interno. Pertanto l'esito dell'analisi potrebbe risentire di questa miscelazione.

Per la ditta non si tratta di una miscelazione di rifiuti perché confluiscono nella vasca che riceve i rifiuti dall'esterno (Castellano), dei fanghi liquidi (fanghi di supero) che non hanno ancora conseguito la connotazione tecnico giuridica di rifiuto, essendo in attesa di subire i processi depurativi (ossidazione, stabilizzazione, etc) dai quali deriverà, anche per essi, la qualifica di rifiuto. Solo il contributo che proviene dall'esterno è tecnicamente un rifiuto, che in questa operazione viene miscelato con un fango liquido biologico (non con un rifiuto), pertanto a parere della ditta non si può parlare di miscelazione di rifiuti.

Dopo un'approfondita discussione, considerato che:

- 1) l'impresa ha l'autorizzazione ad immettere il codice EER 190206 solo in capo all'impianto D9;
- 2) non esiste ad oggi alcuna autorizzazione per il trattamento preventivo del codice EER 190206 nell'impianto D8;
- 3) non è possibile derogare alla prassi di esclusione del codice rifiuto EER 190206 dall'impianto D8, per il mero verificarsi di rare emergenze (mediamente 1-2 volte l'anno) dovute alla rottura della centrifuga presso l'impianto di Castellano da cui proviene il rifiuto;
- 4) il verificarsi dei suddetti casi di emergenza configura un prolungamento in senso tecnico giuridico, del trattamento previsto nell'impianto Castellano e finalizzato alla produzione del codice rifiuto EER 190206, e questo prolungamento verrebbe messo in discussione nel caso in cui il gestore dell'impianto Castellano non dovesse più essere lo stesso che gestisce lo stabilimento Mazzini;

L'impresa comunica che chiarirà, nella documentazione volontaria che trasmetterà ad integrazione, **che il codice EER 190206 verrà escluso dall'elenco dei rifiuti in trattamento in D8 per essere destinato solo in D9, così come già autorizzato.**

Tutti i rifiuti che l'azienda ha elencato per chiedere l'autorizzazione al trattamento biologico D8 possono essere autorizzati, tranne i codici EER 190206, EER 070612 e EER 190299 che la ditta ha defalcato dall'elenco.

Preso atto che il proponente ha chiesto l'eliminazione del rifiuto con codice EER 190206, tra quelli da autorizzare per il conferimento nell'impianto D8, al fine di poter valutare positivamente l'elenco di rifiuti in ingresso all'impianto proposto, l'ARPAM<sup>1</sup> ritiene che l'impresa debba fornire il seguente chiarimento:

- Il proponente elenca tra i rifiuti immessi presso l'impianto D8 il codice EER 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti – acque di lavaggio dei cassonetti per R.S.U.). Chiarire se per tale classificazione è stata presa in considerazione la Nota dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al Prot. 1414/ALBO/PRES del 10 luglio 2007 nella quale è riportato che il rifiuto derivante dal lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani debba essere classificato con il codice EER 161002.

Terminata la parte che riguarda l'impianto D8, si passa all'esame dell'impianto D9.

## **2. Impianto Chimico-Fisico D9**

Dopo una costruttiva discussione, la conferenza invita la ditta a trasmettere con la documentazione integrativa volontaria quanto segue. La ditta si dimostra favorevole.

2.1. Riguardo alla risposta 2.2 fornita dalla ditta (*vedi pag. 14 della risposta inoltrata alla Provincia con prot. n. 12519 del 05.08.2022*), l'ARPAM osserva che per definizione i codici EER 190604 (*digestato prodotto da trattamento anaerobico di rifiuti urbani*) e EER 190606 (*digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*) non possono essere considerati

<sup>1</sup> Cfr. nota ARPAM prot. n. 37248 del 28/11/2022

liquidi pompabili in quanto il legislatore ha espressamente previsto per i liquidi pompabili i codici EER 190603 (*liquidi prodotti da trattamento anaerobico di rifiuti urbani*) e ERR 190605 (*liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*).

Il Geom. Montanini riferisce che nel corso nella seduta del 10.11.2022 (*cf verbale n. 4, pag. 2 punto 2.2*) l'aspetto ora evidenziato dall'ARPAM non era stato preso in considerazione. Il tecnico provinciale ricorda che il digestato è definito dall'art. 183, comma 1, lettera ff) del D.Lgs 152/2006: "*digestato da rifiuti: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*".

L'ARPAM ricorda alla ditta che per la gerarchia dei rifiuti, al digestato **deve corrispondere sempre e necessariamente un trattamento di recupero**. A questo si aggiunge che il legislatore nella classificazione dei rifiuti ha previsto due categorie di liquidi (190603 – 190605), e due categorie di digestato (190604 – 190606) entrambi provenienti da trattamento anaerobico dei rifiuti. In altre parole il legislatore ha diviso i liquidi dal digestato. Non emergerebbe pertanto nessuna evidenza atta a sostenere che il digestato proveniente da trattamento anaerobico dei rifiuti possa avere anche forma liquida, ma anzi sembrerebbe essere esclusa questa eventualità. L'ARPAM sottolinea che ove l'eventuale e temporaneo guasto della centrifuga dovesse avere come conseguenza la temporanea omissione del trattamento di recupero, e l'invio a smaltimento, si configurerebbe una gestione illecita del rifiuto.

La ditta è in disaccordo con l'ARPAM, e ritiene che il digestato oltre che solido possa essere anche liquido (pompabile), come riscontrato da anni di esperienza diretta sul campo, da cui emergerebbe che il digestato proveniente dai rifiuti (non di origine zootecnica) non sarebbe sempre solido. A riguardo si riserva, nella documentazione integrativa che presenterà, di approfondire e chiarire questo aspetto, mettendo a disposizione i dati della caratterizzazione analitica che lo dimostrano.

La conferenza ne prende atto.

L'ARPAM chiede come sia organizzato l'ingresso alla vasca di fanghi, perché dalla rappresentazione grafica della tavola 3 sembrerebbe esserci un'unica linea di ingresso alla vasca fanghi. La ditta chiarisce che esistono due linee fanghi distinte: una linea fanghi interna che gestisce i fanghi prodotti dallo stesso impianto ed una linea fanghi esterna che riceve i contributi esterni all'impianto. Allo stesso modo, malgrado non sia corretta la rappresentazione grafica della tavola 2, esistono due vasche fanghi al servizio della linea interna e due vasche fanghi al servizio della linea esterna. Esistono due vasche per ciascuna linea perché la seconda vasca di ciascuna linea viene utilizzata come vasca di verifica. La conferenza è concorde nel ritenere che la tavola 2 e la tavola 3 debbano essere corrette per i suddetti motivi.

L'ARPAM evidenzia che i fanghi 190206 prodotti dal trattamento chimico fisico D9 vengono inviati ad una centrifuga. Quest'ultima viene utilizzata anche per una fase di pretrattamento dei rifiuti in ingresso per separare la parte liquida (che viene di seguito recapitata in testa all'impianto D9)

dalla parte solida che assume la forma di fango. Quest'ultima frazione viene mescolata ai fanghi 190206 e la miscela ottenuta continua ad essere classificata dalla ditta come 190206. Il prodotto di questa miscelazione non può mantenere la classificazione 190206. Infatti non si può sostenere che abbiano le stesse caratteristiche:

- 1) un fango ottenuto dalla centrifugazione di rifiuti;
- 2) un fango ottenuto dalla centrifugazione del prodotto di un trattamento chimico fisico D9;
- 3) un fango ottenuto da una centrifugazione di una miscela di rifiuti e del prodotto di un D9;

Resta fermo che un rifiuto classificato con il codice 190206 per definizione deve provenire da un trattamento chimico fisico, di cui risulterebbe carente il prodotto ottenuto per mera centrifugazione (pretrattamento) di un rifiuto.

La ditta riferisce che questo pretrattamento ha il mero scopo di dosare meglio, salvaguardare e non intasare la linea, senza per questo modificare il risultato finale, anzi ottenendo così una migliore efficienza depurativa. E che il fango ottenuto dal predetto pretrattamento può essere codificato come rifiuto 190206 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici) perché oltre a subire un trattamento fisico (centrifugazione) subisce un trattamento chimico per l'aggiunta di un reagente (flocculante). La ditta ammette che quest'ultimo aspetto non si evince dalla documentazione trasmessa e che pertanto presenterà la documentazione necessaria allo scopo.

L'ARPAM osserva che nel PMC si deve tener conto della BAT 7, che prevede per le sostanze rilevanti una frequenza minima di monitoraggio di una volta al giorno. Salvo che non sia dimostrato che le caratteristiche indagate non cambiano nel tempo, mantenendosi di fatto sempre uguali e senza sostanziali differenze. Solo il verificarsi di questa condizione consente in senso tecnico giuridico di diradare la frequenza delle analisi. I rapporti di prova forniti dall'impresa testimoniano che questa invarianza nel tempo dei risultati analitici non si verifica per tutte le sostanze indagate allo scarico (cromo totale, rame e zinco dai rapporti di prova risultano avere fluttuazioni notevoli nel tempo a differenza del mercurio). Pertanto si rende necessaria l'applicazione di una frequenza minima di monitoraggio di una volta al giorno per le sostanze ritenute rilevanti i cui parametri variano nel tempo anche in ragione del fatto che la tipologia di rifiuti trattati non è sempre la stessa.

L'ARPAM per coerenza con le BAT suggerisce **di restringere le indagini solo ai parametri inerenti alle sostanze ritenute rilevanti** che la ditta dovrebbe indicare e di applicare ad esse una frequenza minima di monitoraggio di una volta al giorno, solo ove l'oscillazione dei risultati analitici non consenta di diradare la frequenza dei monitoraggi. **L'ARPAM rileva che la ditta non sempre usa tutti i trattamenti in dotazione all'impianto** e che se venissero usati tutti i trattamenti per i quali l'impianto è attrezzato, forse non si avrebbero le fluttuazioni di alcune delle sostanze ritenute rilevanti, e questo permetterebbe di risparmiare riducendo la frequenza dei monitoraggi. Pertanto potrebbe rivelarsi vantaggioso per l'impresa sperimentare questa opzione.

Secondo l'ARPAM proprio perché la ditta non sempre usa tutti i trattamenti in dotazione all'impianto, si configura un'applicazione parziale di quelle BAT di cui l'impresa già dispone nello

stabilimento, come ad esempio le tecniche di rimozione dei solidi. Questa applicazione parziale delle BAT è incompatibile con la richiesta di deroga per i limiti allo scarico.

La conferenza all'unanimità stabilisce di prevedere una fase di piena applicazione di tutti i trattamenti in dotazione all'impianto. Lo scopo è duplice. Verificare se questa soluzione consenta di eliminare le attuali fluttuazioni (evidenziate dai rapporti di prova) permettendo (come previsto dalle BAT) un diradamento della frequenza dei monitoraggi del Piano di Monitoraggio e Controllo. Verificare se questa piena applicazione delle BAT che sono già in dotazione allo stabilimento possa consentire il rispetto dei limiti allo scarico per i quali si richiede la deroga.

Anche per il Ferro e l'Alluminio (non contemplati dalle BAT) utilizzati dalla ditta come reagenti, l'impresa dovrà dimostrare analiticamente che non esistono soluzioni e metodi di abbattimento capaci di consentire il rispetto dei limiti allo scarico, tanto da dover far ricorso ad una domanda di deroga, che solo sotto questa condizione sarebbe accoglibile.

2.2. L'ARPAM<sup>2</sup>, considerato che nell'impianto di trattamento i rifiuti non sono sempre trattati con tutte le tecniche presenti nell'impianto, chiede al proponente di presentare un elenco dei rifiuti, accettati in ingresso impianto, e di associare per ognuno le fasi di trattamento ai quali verranno sottoposti (grigliatura, flottazione, ossidazione chimica, ecc.).

2.3. Dalla visione dell'elaborato denominato "Tav. 3 – schema di flusso attuale sito Mazzini" si evince che:

2.3.1. in testa all'impianto confluiscono tre linee: ingresso rifiuti (vasche di scarico); linea acque chiare e linea ritrattamento. Pertanto, l'ARPAM<sup>3</sup> ritiene che, nel merito, l'impresa debba chiarire:

- ✓ se le vasche di scarico possono ricevere indistintamente tutti i rifiuti senza tener conto del successivo trattamento (linea altro o linea percolato) oppure se per ogni vasca è previsto l'invio dei rifiuti in una determinata linea di trattamento;
- ✓ se è presente solo una linea di ritrattamento nella quale confluiscono sia i reflui dalla vasca di verifica percolato, che i reflui della vasca altro per poi essere, quindi, reimmessi in testa impianto a monte della divisione delle due linee di trattamento.

2.3.2. è presente una linea di ingresso dei rifiuti direttamente alla vasca fanghi. Indicare quali sono i rifiuti che vengono direttamente inviati alla linea fanghi, specificare (per ogni singolo rifiuto) a quale operazione vengono avviati e quali sono i rifiuti prodotti dall'eventuale trattamento chimico-fisico e/o trattamento preliminare;

2.3.3. specificare se le vasche fanghi sono separate e dedicate, ognuna, al deposito dei fanghi provenienti dall'esterno e al deposito dei fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico;

2.3.4. rappresentare graficamente la fase di grigliatura in ingresso impianto;

<sup>2</sup> Cfr. nota ARPAM prot. n. 37248 del 28/11/2022

<sup>3</sup> Idem

2.3.5. rappresentare graficamente la fase di flottazione;

2.3.6.dalla centrifuga il liquido in uscita viene classificato come acque chiare al pari di quelle derivanti dai piazzali dove sono presenti i contenitori di stoccaggio dei rifiuti in ingresso della linea altro. Chiarire;

2.4. È necessario integrare l'elaborato denominato "Tav. 3 – schema di flusso attuale sito Mazzini" di cui sopra con l'area deputata al lavaggio delle cisterne di conferimento e specificare quale processo subisce le acque di scarico provenienti da tale fase.

2.5. Come è stato fatto per la linea percolato (pag. 10 dell'elaborato denominato "Relazione AIA accorpamento D8+D9), si chiede al proponente di elencare i rifiuti che possono essere trattati nelle singole linee previste (linee rifiuti diversi dal percolato).

2.6. La tecnica della flottazione è adottata all'interno dell'impianto di disoleatura, come rilevato in conferenza. Dalla lettura dell'elaborato denominato "Tav. 3 – schema di flusso attuale sito Mazzini" si evince che alla fase di disoleatura sono inviati solamente i reflui accumulati nella vasca di deposito dei rifiuti con oli minerali e che è presente una linea che dal serbatoio by-passa il disoleatore. Chiarire i motivi per cui si rende necessario by-passare il trattamento di disoleatura-flottazione.

2.7. Dalle vasche di verifica, il rifiuto liquido può essere inviato al filtro a carbone o al filtro a resine a scambio ionico o può by-passare entrambi i trattamenti. Chiarire le modalità operative per le quali i trattamenti suddetti vengono o meno utilizzati.

2.8. Dalla verifica dei rapporti di prova relativi agli autocontrolli in uscita dall'impianto di trattamento D9 – Linea Percolato effettuato nell'anno 2021 (desumibile dal P.M.C. dell'anno 2021 e acquisito con Prot. ARPAM n. 11351 del 11/04/2022) la media registrata per il parametro Cromo Totale è stato pari a 0,37 mg/l. La Tabella 6.2 della BAT 20 prevede come limite di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente per il parametro Cromo Totale pari a 0,01- 0,3 mg/l (per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa). Relazionare circa le modalità tecniche che il proponente vorrà adottare per modificare alcune fasi del processo al fine di migliorare la capacità di abbattimento per il parametro Cromo Totale e/o l'applicazione di altre tecniche previste dalla BAT 20 per l'abbattimento del parametro metalli;

### **3. Scarico in pubblica fognatura**

3.1. L'ARPAM ricorda che ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Regolamento del Gestore del S.I.I. Tennacola S.p.A. approvato dall'Assemblea dell'ATO 4 con delibera n. 2 del 24 giugno 2019 "Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è ammesso alle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, secondo il caso che ricorre,



nel rispetto del successivo art. 31 commi 1, 3 e 4;

- per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006; tuttavia per i seguenti parametri, Solidi totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali."

3.2. Il Regolamento del Gestore del S.I.I. non prevede la possibilità di stabilire valori in deroga per i parametri Tensioattivi Totali, Grassi e olii animali/vegetali, Alluminio e Ferro. Chiarire.

3.3. Dalla valutazione dei rapporti di Prova allegati al P.M.C. del 2021 relativi alle acque di scarico della linea percolato si evince che in alcuni casi (Rapporti di Prova n. C/10108/21 del 17/11/2021 e n. C/11001/21 del 23/11/2021) il valore del COD è molto elevato (11210 mg/l e 17500 mg/l). Tali valori sono di gran lungo superiori ai valori riscontrati all'ingresso dell'impianto D8/impianto di depurazione. Relazionare circa le modalità tecniche che il proponente vorrà adottare per modificare alcune fasi del processo al fine di migliorare la capacità di abbattimento per il parametro COD.

3.4. Il proponente chiede la deroga al valore limite per i solidi sospesi totali. Per l'abbattimento di quest'ultimi presso l'impianto sono installate le tecniche di grigliatura, flocculazione e flottazione (solo per il serbatoio oli minerali). Chiarire i motivi per cui viene richiesta la proroga al valore limite per il parametro solidi sospesi totali relazionando circa la mancata applicazione di altre tecniche previste dalla BAT 20 per l'abbattimento degli stessi. Si tenga conto che, dai risultati dei monitoraggi effettuati e consultabili nel P.M.C. del 2021, il parametro solidi sospesi totali ha toccato valori pari a 650 mg/l (Rapporto di Prova n. C/10108/21 del 17/11/2021), 770 mg/l (Rapporto di Prova n. C/10131/21 del 18/11/2021) e 285 mg/l (Rapporto di Prova n. C/11001/21 del 23/11/2021).

Si ricapitolano, di seguito, le problematiche, emerse nel corso delle sedute succedutesi, per le quali l'impresa si impegna a fornire delle "integrazioni volontarie":

- (cfr. punto 1.7 del verbale 3) circa la presenza di emissioni diffuse presso il depuratore, in particolare, il sito di scarico dei bottini e il sistema di grigliatura, presentare un progetto di miglioramento finalizzato a ridurre e contenere le emissioni odorigene nel rispetto delle specifiche BAT delle disposizioni di cui alla parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- (cfr. punti 1.8 e 1.9 del verbale 3) rilevato che deve essere accertato che l'utilizzo dell'acido

peracetico non comporti inconvenienti per l'ambiente, fornire una ulteriore relazione di valutazione del rischio connesso a tale utilizzazione;

- (cfr. punto 1.10 del verbale 3) circa il conferimento del rifiuto con codice EER 190703 nell'impianto biologico D8, descrivere le modalità tecniche di ammissione del percolato al depuratore in termini sia quantitativi (per es. mediante una graduazione dello stesso) che qualitativi;
- (cfr. punto 1.13 del verbale 3) non risultano indicate le caratteristiche del refluo in uscita tenuto conto di quanto previsto dall'art. 110 comma 4 del D.Lgs. 152/06, che devono essere specificate;
- (cfr. punto 1.13 del verbale 3) in relazione alla procedura applicata dall'azienda per permettere la produzione dei gessi di defecazione con contestuale sospensione del conferimento di alcuni codici, fornire una scheda riportante quantità, qualità e tempi di latenza dopo il conferimento per ciascun codice ammesso all'impianto di trattamento D8 ma non compatibile con il processo di produzione dei gessi di defecazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 e s.m.i.;
- (cfr. punto 4.2.3 del verbale 4) aggiornare la planimetria generale con la TAV. 2 – "Planimetria generale [D8] + [D9]" con l'indicazione delle zone di deposito dei gessi di defecazione in attesa del trasporto;
- (cfr. punto 5.1 del verbale 4 e nota ARPAM prot. n. 35027/2022 ultimo paragrafo) aggiornare la Tav.5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini, con l'indicazione di tutte le linee e i pozzetti presenti nell'impianto (in particolare area dell'impianto di depurazione compresa l'area bottini) tenendo conto delle osservazioni avanzate per la BAT 19f nella citata nota ARPAM;
- con riferimento al contributo dell'ARPAM con nota prot. n. 35027/2022 fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
  - a) (cfr. punto 3.2 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 12, si evince ancora l'assenza del piano di gestione degli odori così come previsto dalla stessa BAT;
  - b) (cfr. punto 3.3 del verbale 4):
    - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14a, attraverso la descrizione di quanto previsto per la gestione dei fanghi da depurazione, è necessario descrivere le attività poste in essere al fine di ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse per tutte le fasi del trattamento;
    - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14d, attraverso la "presenza di coperture e confinamenti delle sezioni che producono emissioni odorigene, con sistema di abbattimento a umido", è necessario descrivere le attività poste in essere sui punti di emissioni diffuse originate dai processi ed individuate dai flussogrammi della BAT 3;
    - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14e, nella descrizione dichiara che predisporrà un sistema di bagnatura (per che cosa? dove?);
  - c) (cfr. punti 3.5 e 3.6 del verbale 4):
    - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19c, che prevede la tecnica della superficie impermeabile per l'intera area di trattamento dei rifiuti, il proponente specifica l'applicazione della BAT riportando la superficie di 135 mq. Dalla visione della "Tavola n. 7 – illustrazione fotografica – Rev. 0 Settembre 2022", le aree immediatamente adiacenti a

manufatti dedicati al trattamento dei rifiuti/reflui non sono pavimentate. Chiarire la compatibilità tra la scelta di non pavimentare tali aree e l'applicazione della BAT;

- ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19e, che prevede la copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti, il proponente specifica che la BAT è applicata. Dalla lettura del Rapporto di ispezione ambientale e dalla visione degli allegati fotografici ai verbali di ispezione redatti nell'anno 2022 e inviati all'Autorità Competente con Prot. ARPAM n. 32364 e 32635 del 17/10/2022 si evince che le aree di stoccaggio dei solidi grossolani e del grigliato provenienti dall'area dei bottini risultano essere scoperti (foto n. 3 e 4); risulta, altresì, che lo stoccaggio delle sabbie e lo stoccaggio dei grigliati provenienti dai pre-trattamenti in testa all'impianto di depurazione avvengono senza nessuna copertura (foto n. 1 e 2). Chiarire le modalità gestionali adottate tali da considerare "applicata" la BAT 19e;
- ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19f, che viene considerata dal proponente "parzialmente applicabile" in quanto "le acque meteoriche all'interno dell'area dell'impianto biologico vengono inviate allo scarico separatamente da quelle di processo", si evince, dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1 Settembre 2022", che non è presente nessuna linea di convogliamento delle acque raccolte dalla griglia per la raccolta delle acque provenienti dalla fase di lavaggio del mezzo (Foto n. 6 effettuata in data 07/09/2022 durante l'ispezione).

Durante l'ispezione del 07/09/2022 i tecnici ARPAM hanno fotografato una griglia di raccolta delle acque posta tra l'area di scarico D8 e l'area dedicata al trattamento dei fanghi (Foto n. 6) ma tale griglia e le linee di convogliamento non sono rappresentate in planimetria (si evincono, tra l'altro, evidenti segni di percolamento diretti alla griglia stessa).

Dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1 Settembre 2022" si evince che sono presenti numero 3 pozzetti di raccolta nei pressi dell'ingresso dell'impianto di cui non è noto il recapito finale.

Dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1° settembre 2022" non si evince la condotta di by-pass dell'impianto. Riportare nella planimetria la condotta di by-pass. Chiarire se il by-pass è munito di un sistema di telecontrollo e/o di misurazione della portata e descrivere le modalità di attivazione (ad esempio: troppo pieno? paratia manuale? ecc.).

- d) (cfr. punto 3.7 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 20 (tabella 6.1) , si chiede al proponente di chiarire in maniera esplicita se il monitoraggio avverrà per uno dei due parametri, e quale, o per entrambi. Aggiornare conseguentemente tutte le tabelle nel quale compaiono i parametri COD e TOC. Nell'elaborato 3 denominato "Best Available Techniques" alla descrizione della BAT 20 – Tabella 6.1 il proponente dichiara che "Lo scarico industriale non recapita in un corpo idrico superficiale ricevente". Chiarire;
- e) (cfr. punto 3.8 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 23a, si ribadisce la necessità di presentare il piano di efficienza energetica.

Si precisa che ai fini della redazione del presente verbale (completata successivamente) si è tenuto conto

anche della nota dell'ARPAM che viene allegata.

#### CONCLUSIONI

Si concorda che, entro 30 giorni dall'invio del presente verbale, salvo richiesta di proroga, l'impresa richiedente presenterà un'integrazione volontaria costituita dall'aggiornamento della documentazione effettuato sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta odierna, sopra riepilogate, e di quelle indicate nei verbali precedenti.

Si conviene, che la prossima (ultima) seduta verrà convocata successivamente alla presentazione della suddetta documentazione volontaria redatta dalla ditta.


Nell'ultima seduta sarà portato all'attenzione della Conferenza il testo della determinazione motivata di conclusione redatto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.lgs n. 152/2006, a cura del Settore III della Provincia di Fermo, che costituirà il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 12.00 circa.


In Allegato:

- Nota della Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud prot. n. 144275 del 23/11/2022 (assunta al prot. 18973 in pari data);
- Nota del Tennacola spa prot. n. 12955 del 23/11/2022 (assunta al prot. 19012 in pari data);
- Nota dell'ARPAM prot. n. 37248 del 28/11/2022 (assunta al prot. 19360 del 29/11/2022)

I verbalizzanti: Ing. Marco Barnabei; dott.ssa Laura Lupi



Il Responsabile del Procedimento: Geom. Luigi Francesco Montanini



VISTO: il dirigente Dott. Roberto Fausti

